

Si pubblicano di seguito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/1191.

1. Sono esenti da ogni forma di legalizzazione (ovvero da apostille) esclusivamente i documenti pubblici (rilasciati da Stati UE da presentare in altro Stato UE), cui fa riferimento lo stesso Regolamento.
2. Per documenti pubblici s'intendono i documenti rilasciati da un'autorità pubblica, quali:
  - i documenti rilasciati da un organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario;
  - i documenti amministrativi;
  - gli atti notarili;
  - i certificati ufficiali redatti su documenti privati.
3. Nello specifico, i documenti pubblici d'interesse sono esclusivamente quelli rilasciati nei seguenti ambiti:
  - la nascita
  - l'esistenza in vita
  - il decesso
  - il nome
  - il matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
  - divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
  - le unioni registrate, compresi la capacità di contrarre un'unione registrata e lo stato di unione registrata
  - lo scioglimento di un'unione registrata, la separazione legale o l'annullamento di un'unione registrata
  - la filiazione
  - l'adozione
  - il domicilio e/o la residenza
  - la nazionalità
  - l'assenza di precedenti penali
  - il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative e alle elezioni del Parlamento europeo.
4. I "moduli standard multilingue" possono essere eventualmente richiesti nei seguenti ambiti:
  - la nascita
  - l'esistenza in vita
  - il decesso
  - il matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
  - le unioni registrate, compresi la capacità di contrarre un'unione registrata e lo stato di unione registrata
  - il domicilio e/o la residenza
  - l'assenza di precedenti penali.

Tali moduli standard plurilingue - da allegare ai documenti pubblici - sono facoltativi e non hanno alcun valore legale autonomo.

Qualora uno dei documenti pubblici sopra indicati, da valere in Italia, sia privo dell'allegato modulo standard multilingue, occorrerà che esso sia corredato da una traduzione, certificata conforme dalla competente Autorità diplomatico consolare ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 DPR n. 445/2000). Nel caso in cui la certificazione di conformità della traduzione sia effettuata da un traduttore ufficiale (riconosciuto tale dall'ordinamento locale) la traduzione dovrà essere debitamente legalizzata, ovvero apostillata, nei Paesi ove vige la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.